

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers)

Modifica del 19 agosto 2009

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 2000¹ è modificata come segue:

Art. 2, rubrica e cpv. 7

Datori di lavoro Consiglio dei PF e Consiglio dello IUFFP
(art. 3 cpv. 2 e 32e cpv. 3 LPers)

⁷ Anche il Consiglio dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale (Consiglio dello IUFFP) è datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LPers.

Art. 2a Datore di lavoro PUBBLICA
(art. 3 cpv. 2 e 32e cpv. 3 LPers)

¹ Anche la Cassa pensioni PUBBLICA è datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LPers.

² La Commissione della Cassa di PUBBLICA emana le disposizioni di esecuzione di PUBBLICA in materia di diritto del personale. Tali disposizioni necessitano dell'approvazione del Consiglio federale. La Commissione della Cassa può delegare alla direzione di PUBBLICA il disciplinamento di questioni di dettaglio delle sue disposizioni di esecuzione.

³ La Commissione della Cassa disciplina la composizione e la procedura di elezione nonché l'organizzazione dell'organo paritetico per la cassa di previdenza PUBBLICA. Per le casse di previdenza comuni, i datori di lavoro fissano in comune le proprie regole.

⁴ Possono essere eletti membri dell'organo paritetico solo persone competenti e idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. Nella misura del possibile i sessi e le lingue ufficiali devono essere rappresentati in modo adeguato.

⁵ Le indennità erogate ai membri dell'organo paritetico sono stabilite dalla Commissione della Cassa.

¹ RS 172.220.11

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

19 agosto 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova